

destinato in contratto, ovvero l'esercizio dell'attività di bar e pizzeria. Il ricorrente lamentava che, in conseguenza di tale inidoneità imputabile alla condotta delle locatrici, era stato costretto a cessare la propria attività commerciale, di fatto esercitata solo fino al 30.11.2016. Chiedeva quindi dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione intercorso tra le parti in forza delle clausole di cui ai nn. 1) e 3) del testo sottoscritto, ritenute clausole risolutive espresse, e in via subordinata una pronuncia di [REDACTED] o di nullità/inesistenza del medesimo contratto.

Costituendosi in giudizio, le resistenti deducevano di essersi subito attivate per il riaggiornamento della classificazione catastale, inviando al ricorrente la documentazione richiesta, ed eccepevano la pretestuosità della domanda di risoluzione formulata; formulavano domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento dei canoni corrispondenti alle mensilità di ottobre e novembre 2016 - per complessivi euro 7.300,00 -, mesi durante i quali il ricorrente aveva continuato ad occupare l'immobile esercitandovi l'attività senza corrispondere il pattuito canone di locazione. Chiedevano altresì il pagamento di una somma corrispondente all'indennità di mancato preavviso per il recesso dal contratto di locazione esercitato dal conduttore.

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda formulata dal ricorrente rilevando in primo luogo la mancata previsione nel contratto di locazione intercorso tra le parti di una clausola risolutiva espressa prevista in favore del conduttore quale quella invocata da [REDACTED], tale da fondare una pronuncia di risoluzione di diritto per inadempimento delle locatrici.

Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha poi ritenuto che, in assenza di un'espressa pattuizione contenuta nel contratto inter partes, le resistenti non fossero gravate da alcun onere di apportare al bene locato quelle modifiche - come l'ottenimento di eventuali autorizzazioni o titoli amministrativi abilitativi - tali da renderlo idoneo allo scopo e all'uso cui il conduttore intendeva destinarlo.

Non era dunque ravvisabile, secondo le argomentazioni svolte dal Tribunale, né un'ipotesi di invalidità negoziale né un inadempimento imputabile alle locatrici.

Il giudice ha poi evidenziato che, successivamente al ricevimento di una missiva da parte del legale del conduttore in data 14.11.2016, le locatrici si erano attivate per il tempestivo aggiornamento della categoria catastale dell'immobile, comunicando la circostanza al ricorrente con missiva in data 2.12.2016 e

allegando la visura catastale aggiornata.

Difettava peraltro, secondo quanto argomentato dal Tribunale, anche la prova che l'immobile locato fosse effettivamente inidoneo all'attività cui doveva essere destinato, e del resto il conduttore l'aveva effettivamente utilizzato per due mesi salvo poi decidere finalmente di cessare la propria attività. Il Tribunale ha infine parzialmente accolto la domanda riconvenzionale formulata dalle locatrici condannando il ricorrente al pagamento delle somme corrispondenti alle due mensilità di canone non corrisposte, per complessivi euro 7.300,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, rigettando invece l'ulteriore domanda di condanna di somme corrispondenti all'indennità di mancato preavviso.

1. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello [REDACTED] con ricorso depositato il 28.7.2020, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività e/o dell'esecuzione della stessa e formulando a sostegno dell'impugnazione le seguenti argomentazioni.

Da un lato, l'appellante deduce che le locatrici non avrebbero dimostrato di aver consegnato al conduttore un immobile idoneo all'uso previsto in contratto, atteso che "anche nell'ipotesi in cui, in una data fattispecie concreta, il locatore non abbia specificamente assunto un preciso obbligo di fornire un bene dotato di specifiche caratteristiche, detto dovere si ha per implicitamente assunto qualora, come nel caso in esame, come ut supra emerge di tutta evidenza dalle circostanze dedotte, lo stesso sia stato presupposto dai contraenti sin dalla fase delle trattative precontrattuali poi, per l'appunto, sfociate nella stipulazione del contratto di locazione ad uso diverso, come nel caso di specie".

Secondo la prospettazione dell'appellante era configurabile in capo alle locatrici l'obbligo di ottenere certificato di agibilità dell'immobile, e la sua mancanza si risolverebbe in un'ipotesi di specifico inadempimento giustificante la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1578 c.c. per vizi della cosa locata, priva di quei requisiti di 'salubrità, sicurezza ed abitabilità' necessari perchè il conduttore possa esercitarvi la propria attività commerciale.

In proposito l'appellante ammette "del tutto pacificamente che da parte della locatrice non è stato assunto un siffatto impegno negoziale, il cui accertamento in senso positivo e/o negativo non è neppure il fondamento della materia del contendere" , e che "è vero che dal punto di vista strettamente giuridico la non conformità di un locale a norme di natura/carattere amministrativo non incide sulla validità del contratto di locazione ad uso abitativo" , ritenendo tuttavia che tale 'non conformità' del bene locato integri una causa di risoluzione del contratto

per inadempimento imputabile alle locatrici, che non lo avrebbero messo in condizione di "esercitare legalmente la propria attività di impresa" .

L'appellante deduce altresì che le locatrici, accettando la riconsegna dell'immobile locato senza formulare alcuna riserva o eccezione, avrebbero di fatto accettato la risoluzione del contratto per le ragioni indicate.

Conclude quindi chiedendo che, in integrale riforma della sentenza di primo grado, venga accertata e dichiarata la risoluzione o la nullità o l'inesistenza del contratto di locazione per cui è causa, e che le resistenti vengano conseguentemente condannate al risarcimento dei danni quantificati in euro 200.000,00, con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli articolati nell'atto di appello, e ammettersi CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi.

1. Con decreto del Presidente di Sezione del 18.8.2020, era fissata l'udienza di discussione per il giorno 24.3.2021, successivamente differita al 5. 5.2021.

L'istanza di sospensiva era rigettata dalla Corte con ordinanza emessa in data 27.10.2020, sentiti i [REDACTED]

2. [REDACTED] costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 12.3.2021, hanno chiesto respingersi l'appello ex adverso proposto, contestandone la fondatezza e chiedendo in via subordinata una riduzione delle somme chieste a titolo di risarcimento darsi dall'appellante. Non hanno proposto appello incidentale sul punto della sentenza di primo grado con la quale era accolta solo parzialmente la domanda riconvenzionale dalle stesse formulata.

3. All'esito dell'udienza di discussione, la Corte pronunciava il dispositivo qui oltre integralmente riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da [REDACTED] è infondato.

Occorre premettere che l'impugnazione proposta non ha ad oggetto il punto della sentenza del Tribunale con cui è stata disattesa la questione preliminare sollevata dal conduttore di difetto di legittimazione a contrarre delle locatrici odierne appellate, così che la relativa domanda deve ritenersi in questa sede rinunciata.

Con i motivi di impugnazione l'appellante insiste nella chiesta risoluzione contrattuale per inadempimento delle locatrici, sia pure qualificando la propria domanda ai sensi dell'art. 1578 c.c. e non già - come invece prospettato in primo grado - quale ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di locazione inter partes.

Ed invero, a sostegno dei motivi di appello, [REDACTED] deduce la sussistenza di vizi della cosa locata tali da renderla inidonea all'uso pattuito, mentre nel corso del giudizio di primo grado aveva invocato, a fondamento della domanda proposta, due clausole contenute nel contratto di locazione a suo dire integranti 'clausole risolutive espresse' stipulate in suo favore.

Va osservato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento. Ne consegue che, qualora una delle due domande sia proposta per la prima volta in appello, essa si considera 'nuova' ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (v. Cass., sent. n. 167/2005, e nello stesso senso Cass., sent. n. 19051/2003).

Nella seconda delle pronunce citate, tuttavia, la Suprema Corte ha al tempo stesso specificato che - nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda - il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo. Ne consegue che, anche laddove la parte agisca in giudizio chiedendo la risoluzione automatica del contratto per effetto di una clausola risolutiva espressa asseritamente inserita nel contratto del quale chieda la risoluzione, il giudice di merito può sempre qualificare la domanda come proposta di R****A ordinaria, analizzandone il contenuto sostanziale nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - il testo contrattuale sottoscritto dalle parti non contenga alcuna clausola risolutiva prevista in favore della parte che la invoca.

Ebbene, nella fattispecie in esame deve ritenersi circostanza pacifica - in quanto accertata dal Tribunale e non oggetto di specifica impugnazione - la mancata

previsione nel contratto di locazione stipulato tra [REDACTED] e le locatrici di una clausola risolutiva espressa quale quella invocata dall'appellante nel giudizio di primo grado a sostegno della domanda di diritto formulata.

Alla luce di ciò e applicando gli esposti principi giurisprudenziali, la domanda originariamente proposta dal ricorrente può essere qualificata come domanda di ordinaria risoluzione per inadempimento del locatore - e del resto [REDACTED], nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado, in via subordinata e sia pure genericamente [REDACTED] dichiararsi ' la [REDACTED], nullità l'inesistenza del contratto di locazione inter partes intercorso' - con la conseguenza che la domanda formulata con i motivi di appello, sebbene per la prima volta qualificata in questa sede ai sensi dell'art. 1578 c.c., non può ritenersi domanda *nuova' ex art. 345 c.p.c. e come tale inammissibile, essendo volta a far valere un inadempimento imputabile alle locatrici per asserita inidoneità dell'immobile locato così come, nella sostanza, prospettato nel giudizio di primo grado.

Fatte tali premesse, ritiene in primo luogo la Corte che non trovi fondamento l'affermazione dell'appellante per la quale, all'atto della riconsegna del bene locato, le locatrici avrebbero di fatto accettato l'intervenuta risoluzione contrattuale per le ragioni dallo stesso addotte: non solo, infatti, non è stato prodotto un verbale di riconsegna dell'immobile, sottoscritto da entrambe le parti, tale da attestare in ipotesi quanto affermato da [REDACTED] - è stata soltanto prodotta (doc. n. 11 fascicolo di primo grado dell'appellante) una comunicazione inviata alle odierne appellate dal legale del conduttore con cui si dava atto dell'avvenuta consegna delle chiavi del locale - ma va altresì evidenziato come, già a far data dal 2.12.2016 (doc. n. 8 fase, appellante), le locatrici, tramite il proprio legale, avessero contestato la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità per inadempimento a loro carico ed evidenziato che la dismissione dell'attività commerciale fosse frutto di una libera scelta del conduttore, chiedendo infine il pagamento delle mensilità di canone mai corrisposte da quest'ultimo durante il periodo di occupazione ed utilizzo dell'immobile locato.

Nel merito, sono infondati i motivi di doglianza formulati dall'appellante, avendo il Tribunale congiuntamente motivato, in aderenza alle risultanze processuali e in applicazione di principi giurisprudenziali consolidati, sull'assenza dei presupposti per ravvisare un inadempimento imputabile alle locatrici posto a fondamento dell'invocata risoluzione contrattuale - anche laddove qualificata ai sensi dell'art 1578 c.c. - e della domanda di declaratoria di invalidità negoziale.

Il conduttore lamenta che il bene immobile a lui consegnato all'atto della stipula del contratto di locazione non fosse idoneo all'uso pattuito, ovvero all'esercizio della

propria attività commerciale di bar e ristorante, a causa di un difetto di corrispondente destinazione urbanistica (secondo la tesi del conduttore, le locatrici gli avevano consegnato un bene classificato al catasto come C3 invece che C1); con i motivi di appello, in parte mutando e integrando anche sotto tale profilo le argomentazioni spese nel giudizio di primo grado, lamenta altresì vizi del bene locato sub specie di abusività dello stesso per mancanza del 'certificato di agibilità' o comunque di quei titoli abilitativi necessari e richiesti per l'espletamento dell'attività di pizzeria.

Osserva in proposito la Corte che la giurisprudenza di legittimità, con distinte recenti pronunce, ha statuito che in materia di locazione di immobili urbani destinati ad uso commerciale può configurarsi inadempimento del locatore solo laddove la prospettata inagibilità o inabitabilità del bene locato attenga a caratteristiche intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie dello stesso, sì da impedire totalmente il rilascio degli atti amministrativi relativi e da non consentire l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, fatta salva l'ipotesi in cui il locatore abbia contrattualmente assunto l'obbligo specifico di ottenere tali atti (cfr., Cass., sent. n. 15377/2016 e in senso conforme Cass., sent. n. 666/2016 e n. 13651/2014).

E in materia di vizi del bene locato, una recente pronuncia ha ribadito i principi esposti, affermando che "costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art 1578 c.c. - la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 c.c., ma altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma non l'eseribilità dell'azione di esatto adempimento - quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestati successivamente alla conclusione del contratto di locazione" (Cass., sent. n. 17557/2020, pronuncia emessa in un caso in cui l'azione di R****A del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c. era stata proposta sulla base dell'asserito carattere abusivo dell'immobile concesso in godimento).

Ciò in quanto, con la stipula del contratto, il locatore assume - in assenza di ulteriori pattuizioni aggiuntive - solo gli obblighi previsti dall'art. 1575 c.c., e la sua eventuale responsabilità per vizi del bene locato ai sensi dell'art. 1578 è ancorata a specifici presupposti quali quelli delineati dalle pronunce citate: in proposito la Suprema Corte ha specificato che "proprio la diretta inerenza della nozione di 'vizio' della cosa

locata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1578 c.c., alla struttura materiale del bene, ha indotto il più recente e condivisibile orientamento interpretativo di questa Corte ad escludere, dal discorso sui vizi della cosa (oltre che da quello sulla validità contrattuale), tutti i casi in cui il bene concesso in godimento sia privo dei titoli amministrativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzazione della stessa cosa, in sé considerata (ossia, secondo la propria destinazione economica), o in conformità all'uso convenuto tra le parti, dovendo tale questione integralmente risolversi sul terreno dell'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti e non già sul piano dei vizi della cosa locata" (cfr., sent. n. 17557/2020 e in senso conforme Cas s., sent. n. 20796/2018).

Come correttamente argomentato anche dal Tribunale in adesione all'orientamento giurisprudenziale richiamato, pertanto, solo se oggetto di espressa pattuizione le particolari caratteristiche dell'immobile locato - dotato di licenze amministrative - possono diventare rilevanti quali condizioni di efficacia/elemento presupposto/contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento in relazione all'uso convenuto, non essendo invece sufficiente enunciare in contratto che la locazione sia stata stipulata per un certo uso.

Nella fattispecie in esame è pacifico che le locatrici non avessero assunto in contratto alcun obbligo specifico di attivarsi per ottenere il rilascio di autorizzazioni amministrative o titoli abilitativi in ipotesi necessari per rendere l'immobile locato idoneo all'uso commerciale cui era destinato e secondo quanto prospettato dall'appellante: la mancata assunzione di una simile obbligazione da parte delle locatrici, sulla quale anche il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda proposta in primo grado, non è peraltro oggetto di contestazione da parte dell'appellante, che nell'atto di appello ha esplicitamente riconosciuto " del tutto pacificamente che da parte della locatrice non è stato assunto un siffatto impegno negoziale, il cui accertamento in senso positivo e/o negativo non è neppure il fondamento della materia del contendere" .

Le doglianze dell'appellante non possono quindi trovare accoglimento sotto tale profilo, ovvero sul terreno dell'inadempimento delle locatrici ad eventuali ulteriori obbligazioni assunte all'atto della conclusione del contratto di locazione per cui è causa tramite l'inserimento di pattuizione aggiuntive.

██████ deve escludersi che l'immobile de quo fosse affetto da vizi in grado di incidere sulla struttura materiale del bene così da impedirne il godimento o l'utilizzo da parte del conduttore o da impedire il rilascio di titoli amministrativi abilitanti.

Da un lato occorre evidenziare che l'immobile locato è stato di fatto utilizzato per

almeno un mese e mezzo da parte di [REDACTED] per l'esercizio dell'attività prevista in contratto, ovvero quella di gestione di una pizzeria: il dato è pacifico e lo stesso appellante ha prodotto, a sostegno della domanda risarcitoria formulata nei confronti delle appellate, documentazione quali fatture e scontrini attestanti l'effettivo esercizio della propria attività commerciale nel periodo indicato.

Ancora, non è emerso che l'immobile concesso in locazione fosse stato colpito da alcuna espressa e diretta proibizione legale in ordine alla relativa destinazione ad attività commerciale, né, tantomeno, risulta allegata l'intervenuta impossibilità per il conduttore di conseguire eventuali titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di gestione di una pizzeria a causa di intrinseche caratteristiche del bene locato.

Dalla documentazione prodotta dall'appellante (doc. n. 3 fascicolo di primo grado) risulta soltanto che in due distinte occasioni, nel mese di ottobre, personale del Comune di Milano invitava il conduttore a provvedere alla conformazione dell'attività oggetto della S.C.IA. dallo stesso presentata, e a trasmettere in particolare i documenti mancanti - tra essi un estratto contributivo INPS recente nonché documentazione attestante la corretta classificazione catastale del bene come CI - ed assegnando a tal fine a [REDACTED] con la seconda comunicazione del 27.10.2016, termine di giorni 30 per provvedere pena l'emanazione di un provvedimento di rimozione degli effetti della S.C.IA. presentata e di divieto di proseguire l'attività in corso.

E tuttavia non risulta che sia stato successivamente emesso, dall'autorità amministrativa, alcun ulteriore provvedimento in tal senso, ovvero che a [REDACTED] sia stato legalmente inibito l'esercizio dell'attività commerciale per la lamentata inidoneità dei locali consegnati dalle appellate; attività che egli ha pertanto unilateralmente deciso di cessare in data 30.11.2016 per una scelta certamente non imputabile alle locatrici, quanto, piuttosto e verosimilmente, a seguito dell'intervenuta sottoposizione a procedimento penale: l'appellante infatti, come si evince dal doc. n. 4 prodotto, in data 5.1.2016 veniva indagato per il reato di cui all'art. 19 comma 6 L. n. 241/1990, ovvero per aver reso false attestazioni a corredo della S.C.IA. proposta e trasmessa agli Uffici Comunali, dichiarando falsamente di essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge richiesti dal comma 1 della norma citata per l'esercizio di attività di ristorazione.

Infine, ed ai soli fini di ulteriormente argomentare sulla pretestuosità delle doglianze del conduttore e sull'infondatezza dei motivi di appello proposti, occorre considerare come non sia stata comunque acquisita alcuna prova - al contrario la

documentazione prodotta da entrambe le parti depone in senso opposto - dell'asserita inidoneità dell'immobile locato per difetto di corrispondente congrua classificazione urbanistica.

Da un lato infatti le locatrici, con documentazione tempestivamente depositata all'atto della loro costituzione nel giudizio di primo grado (cfr., doc. n. 2 fascicolo di primo grado), hanno dimostrato che fin dall'anno 1999 l'immobile poi concesso in locazione a ██████████ fosse stato oggetto di lavori per la sua trasformazione da 'laboratorio' ad 'attività commerciale' - precisamente di realizzazione di opere interne per l'apertura di un ristorante ad uso pubblico, quali la realizzazione di servizi igienici per il personale, per il pubblico e per gli invalidi, la demolizione di tramezzi interni, il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione di serramenti - lavori tali da renderlo del tutto idoneo all'utilizzo di attività di ristorante/bar quale quella poi esercitata dal conduttore odierno appellante.

Lo stesso immobile fin dall'anno 1999 e come dimostrato dalle locatrici (v. doc.ti 3 e 4 prodotti), era stato infatti concesso in locazione a soggetti diversi proprio per l'esercizio di attività di ristorazione.

Da tali circostanze si evince pertanto che all'atto della conclusione del contratto di locazione inter partes ciò che difettava, semmai, era l'aggiornamento della documentazione catastale relativa all'immobile in questione (è noto che l'Ufficio del Catasto svolge solo una funzione certificativa e non abilitativa o autorizzativa): ed infatti appena 17 giorni dopo la richiesta loro inviata dal conduttore, le locatrici, con comunicazione trasmessa dal proprio legale in data 2.12.2016, prodotta agli atti da entrambe le parti, inviavano a F****i V****t la documentazione catastale aggiornata attestante la destinazione urbanistica CI dell'immobile locato (attività commerciale). In definitiva e in forza di quanto esposto non è ravvisabile alcun inadempimento imputabile alle locatrici alle obbligazioni dalle stesse assunte con la stipula del contratto di locazione per cui è causa: non è emerso alcun vizio della cosa locata, nei termini indicati, tal e da impedirne il godimento da parte del conduttore e l'utilizzo ai fini dell'esercizio dell'attività di ristorazione prevista in contratto. Né l'appellante ha dimostrato quale concreto pregiudizio avrebbe risentito dalla lamentata e non provata inidoneità dell'immobile locato, avendo al contrario esercitato la propria attività per due mesi e non potendosi ritenere l'intervenuta interruzione di tale attività la conseguenza di un'espressa proibizione legale da parte dell'autorità amministrativa o di altra impossibilità di ottenere titoli abilitativi in ipotesi imputabili alle locatrici.

Per le medesime e assorbenti ragioni va escluso che ricorra un'ipotesi di invalidità

negoziale, peraltro genericamente prospettata da [REDACTED] o che l'immobile fosse 'abusivo' o privo del 'certificato di agibilità' o delle 'necessarie caratteristiche di stabilità e salubrità' necessarie per esercitarvi l'attività commerciale, profili, questi ultimi, nemmeno prospettati dall'appellante nel giudizio di primo grado.

L'appello in oggetto deve essere, pertanto, respinto.

Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (tenendo conto, oltre al valore - indeterminabile - della controversia, della limitatezza e della non particolare complessità delle questioni trattate, nonché dell'assenza della fase di trattazione/istruttoria), seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co. I -quater, D.P.R. n.115/2002 (inserito dall'alt. 1, co.17,1.228/2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1814/2020, così provvede:

- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore delle appellate delle spese processuali del grado, liquidate in euro 4.962,50, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

DICHIARA la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Milano, 12/05/2021

L'estensore Il Presidente

[REDACTED]